Sent. 424/2018

Cron. 1848/18

CORTE DI APPELLO DI POTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Potenza, riunita in persona dei seguenti magistrati:

dott. Ettore Luigi Nesti - Presidente

dott. Michele Videtta - Consigliere

dott.ssa Lucia Iodice - Consigliere rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al N. R.G. C.A. n. 560/2017, avente ad oggetto: Impugnazione ex art. 35 D.Lvo 25/2008 , vertente tra:

[redacted], difeso dall'Avv. AGOSTINO ROCCO, GSTRCC84C12E919W, ed elettivamente domiciliato in VIA VIGNA DELLE CANNE, N.9, ALTAVILLA SALENTINA (SA) presso lo studio del difensore;

APPELLANTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO (80014130928) e COMMISSIONE TERRITORIALE DI CROTONE, difesi dall'Avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO POTENZA, (80008800767), ed ope legis domiciliati in CORSO XVIII AGOSTO, 46 (P.ZO UFFICI GOVERNATIVI) 85100 POTENZA;

APPELLATI

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO

INTERVENTORE NECESSARIO

CONCLUSIONI: come in narrativa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato il 15/02/2016, notificato in data 21/09/2016, [redacted] dichiaratosi cittadino maliano, di religione musulmana, nato nel villaggio di Gory Gopela, nella Regione di Kayes, impugnava il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato politico di Crotone del 30/12/2015, notificato in data 15/01/2016, con cui era stata rigettata la sua richiesta di riconoscimento, in via principale, dello status di rifugiato e, in via subordinata, della protezione sussidiaria e del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Chiedeva l'annullamento del provvedimento di diniego, vista la frettolosità e la superficialità dell'istruttoria posta in essere dalla Commissione, con conseguente riconoscimento della protezione internazionale ovvero, in subordine, di quella sussidiaria o umanitaria.

Si costituiva il Ministero degli Interni chiedendo il rigetto del ricorso e deducendo nel merito che il ricorrente non avesse assolto al proprio onere probatorio; contestando la sussistenza dei requisiti probatori minimi per la concessione della protezione richiesta; allegando, quanto alla protezione sussidiaria, che il richiedente non potesse più richiederla ove, in sede di Commissione, non avesse fatto cenno alla situazione di violenza indiscriminata, tale da porlo in pericolo; circa la richiesta di protezione umanitaria, se ne deduceva l'inammissibilità, trattandosi di valutazione discrezionale rimessa in via preliminare al Questore.

***

2. Il Tribunale di Potenza, con ordinanza del 04/08/2017 e comunicata il 07/08/2016, ha rigettato il ricorso per manifesta infondatezza, ritenendo insussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, in quanto il ricorrente non aveva fornito elementi gravi, precisi e concordanti relativi alle proprie vicissitudini personali ed aveva riferito vicende strettamente personali, ritenute irrilevanti ai fini dell'oggetto del processo.

Il Tribunale ha inoltre ritenuto inesistente una situazione "vulnerabile", presupposto per la protezione umanitaria, ed ha compensato integralmente le spese di lite fra le parti.

***

3. Avverso detta ordinanza ha proposto tempestivo appello [redacted] per i seguenti motivi.

3.1 Circa la protezione sussidiaria, ritiene che l'ordinanza di primo grado sia contraddittoria, illogica e carente di motivazione. Il richiedente evidenzia che correrebbe il rischio effettivo di subire un grave danno nel caso di ritorno nel proprio Paese di origine a causa della grave instabilità e della violenza diffusa in Mali.

Allega numerose fonti internazionali (tra le varie: Amnesty International 2016-17; Human Right Watch 2017; Report del Segretario Generale delle Nazioni Unite del 2017; le notizie diffuse dal sito viaggiaresicuri.it del Ministero degli Affari Esteri) per descrivere le attuali condizioni del Mali e diverse pronunce di vari organi giudicanti che hanno riconosciuto la protezione sussidiaria per casi simili (tra le varie Corte di Appello di Trieste n. 458/2016, Corte di Appello di Catanzaro n. 291/2017 e altre).

L'appellante cita la nota sentenza della Corte di Giustizia Europea n. 172/2009 (c.d. caso Elgafaji) che ha stabilito che il richiedente ha diritto alla protezione sussidiaria senza necessità di dimostrare il nesso causale che intercorre tra situazione socio-politica e la propria vicenda personale nel caso in cui provenga da uno Stato in cui è presente un conflitto armato.

Parte appellante ritiene quindi che il Giudice di primo grado abbia valutato solo alcuni degli elementi fattuali della vicenda narrata, senza tener conto della situazione generale del Paese di origine al fine di accertarne l'attendibilità.

3.2 Circa la protezione umanitaria, assume che questa deve essere riconosciuta ogni volta che vi è una situazione di vulnerabilità da proteggere, precisando che la concessione di tal tipo di permesso di soggiorno può aver luogo in presenza di "un quadro sintomatico di pericolosità per il richiedente, rappresentato dalla conservazione di un sistema di vendette private, sostanzialmente tollerato e non efficacemente contrastato" (Cassazione n. 21114/2014). L'appellante ritiene che tal condizione di vulnerabilità si configuri nel suo caso, non trovando protezione dalle autorità statuali e rischiando di perdere i campi della famiglia, loro unico mezzo di sostentamento.

3.3 Sulla base di tali premesse, richiede in via preliminare la sospensione dell'ordinanza impugnata; in via principale, la riforma della decisione impugnata e il riconoscimento della protezione sussidiaria o, in subordine, della protezione umanitaria.

***

4. Si è costituito il Ministero dell'Interno, chiedendo il rigetto dell'appello.

4.1 Anzitutto, alla luce della recente riforma del d.lgs. n. 142/2015, ritiene che l'appello debba essere introdotto con ricorso e non con citazione, chiedendo quindi che venga dichiarata l'inammissibilità del giudizio di appello.

4.2 In primo luogo, l'appellato ritiene che non siano presenti i due requisiti necessari affinché sia attribuito lo status di rifugiato (gli atti di persecuzione e gli specifici motivi di persecuzione) e che questi non siano stati dimostrati dall'appellante. Inoltre, evidenzia che sia la Commissione sia il Tribunale hanno ritenuto il racconto del richiedente poco credibile.

4.3 In secondo luogo, l'appellato contesta i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, in quanto non presente nel Paese dell'appellante una situazione di violenza indiscriminata grave e generalizzata nei confronti dei civili e la situazione allegata dalla controparte è relativa ad una situazione soggettiva, non oggettiva, attuale e concreta.

4.4 Infine, l'appellato ribadisce la correttezza della decisione del Giudice di primo grado e valuta non sussistenti i requisiti necessari per l'ottenimento della protezione umanitaria, essendosi l'appellante limitato a riproporre i motivi spiegati nei precedenti punti, senza proporre alcuna nuova motivazione alla base della richiesta.

4.5 Per questi motivi, il Ministero chiede il rigetto dell'appello e la conseguente revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio, considerata la manifesta infondatezza dell'iniziativa giurisdizionale.

***

5. E' intervenuto il Procuratore Generale della Repubblica che, in data 28/09/2017, ha espresso "parere contrario" all'accoglimento dell'appello.

All'udienza del 27/03/2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

***

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Va, anzitutto, rilevato che, sull'istanza di sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato, la Corte ha emesso ordinanza di inammissibilità del 21/12/2017.

6.1. Inoltre, la difesa erariale eccepisce l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 19 del D. Lgs. n. 150/2001, come modificato dal D. Lgs. n. 142/2015.

Essa sostiene, al riguardo, che l'appello avrebbe dovuto essere introdotto con ricorso.

L'eccezione è infondata.

La presente controversia, avente ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 del D. Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, è regolata ratione temporis dal rito sommario di cognizione, come previsto dall'art. 19, primo comma del D. Lgs. 01/09/2011 n.150, che ha modificato i primi due comma dell'art. 35 cit. ed abrogato tutti i successivi commi, compreso il comma 11 che disponeva: Avverso la sentenza pronunciata ai sensi del comma 10 il ricorrente, il Ministero dell'interno e il pubblico ministero possono proporre reclamo alla corte d'appello, con ricorso da depositare presso la cancelleria della corte d'appello, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Inoltre, il comma 9 del citato art. 19 dispone che l'ordinanza che definisce il giudizio, rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, è comunicata alle parti a cura della cancelleria (ora comma 9 bis inserito dall'articolo 27, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142).

Deve, dunque, ritenersi che i comma 11, 12, 13 dell'art. 35 Decreto legislativo 28/01/2008 n. 25, e successive modificazioni, che prevedevano il reclamo e il relativo procedimento in camera di consiglio innanzi alla Corte di Appello, sono stati abrogati dall'articolo 34, comma 20, lettera c) del D.Lgs. 1° settembre 2011 n. 150, sicché l'appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del giudice monocratico è disciplinato dall'art. 702 quater c.p.c.

Per effetto di tanto, l'impugnazione dell'ordinanza va proposta con citazione da notificare, a cura dell'appellante, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza stessa.

L'art. 702 quater c.p.c., infatti, prevede tale termine a decorrere dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza; il comma 9 (ora 9 bis) del citato art. 19 nel procedimento di impugnazione in parola, che in primo grado è ad impulso ufficioso quanto a comunicazioni e notificazioni, prevede solo la comunicazione dell'ordinanza di rigetto o accoglimento dell'impugnazione.

Del resto, l'appello avverso l'ordinanza emessa dal giudice di prime cure soggiace alla disciplina di cui all'art. 702 quater c.p.c. e, quindi, esso va introdotto con atto di citazione. Ciò in quanto, se è pur vero che l'art. 702 quater c.p.c., nel disciplinare il giudizio di impugnazione contro l'ordinanza emessa all'esito del procedimento sommario di cognizione, non contiene alcuna disposizione sul rito da applicare, è altrettanto vero che dottrina e giurisprudenza hanno ritenuto che l'assenza di specifiche disposizioni comporta la soggezione del gravame alle regole ordinarie (cfr. combinato disposto dell'art. 342 e art. 359 c.p.c).

La ratio di siffatta interpretazione va rinvenuta nel rilievo che, in mancanza di espressa volontà legislativa, non sarebbe consentito estendere i tratti di sommarietà previsti per il primo grado anche al giudizio di appello, dovendosi al contrario ritenere che il richiamo contenuto nell'art. 359 c.p.c., lungi dall'omologare, nei tratti di sommarietà previsti, i due gradi di giudizio, significa invece applicazione nel giudizio di appello della normativa prevista in materia di cognizione collegiale ordinaria.

Siffatta ricostruzione del quadro normativo di riferimento è stata confermata dalla Suprema Corte (Cassazione civile, sez. VI, 15/12/2014, n. 26326), che ha osservato: Il giudizio de quo è interamente sottoposto al rito previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 e non vi è traccia con riferimento al primo grado dell'applicazione di un rito diverso da quello sommario, così come delineato nella norma sopra indicata. La trattazione in via d'urgenza non postula l'esclusività della scelta del modello processuale di merito in quella da instaurarsi con ricorso. Sulla questione, infine, si è pronunciata di recente questa Corte con la pronuncia n. 14502 del 2014 affermando, ancorché in materia di permesso di soggiorno per motivi familiari che "in materia di immigrazione, l'appello, ex art. 702 "quater" c.p.c., contro l'ordinanza del tribunale reiettiva del ricorso avverso il diniego di permesso di soggiorno per

motivi familiari, di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 30, comma 1, lett. a), va proposto con atto di citazione, e non con ricorso, sicché la verifica della tempestività dell'impugnazione va effettuata calcolandone il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell'atto introduttivo alla parte appellata". Il principio trova applicazione anche nei procedimenti relativi alle domande di protezione internazionale essendo prevista la identica modalità d'impugnazione del provvedimento di primo grado assoggettato, in entrambe le ipotesi, al rito sommario, così come adattato dal D.Lgs. n. 150 del 2011. Peraltro, tale principio costituisce un corollario del rilevante arresto delle S.U. di questa Corte n. 2907 del 2014, secondo il quale trova applicazione, in assenza di una specifica previsione normativa per il giudizio di secondo grado, la disciplina ordinaria di cui all'art. 339 c.p.c. e segg.".

Nel caso in esame, dunque, l'appello è stato tempestivamente proposto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, tenuto anche conto della sospensione del periodo feriale.

***

6.3. Nel merito, appare utile, riportare le dichiarazioni rese dal ricorrente.

[redacted] nel villaggio di Gory Gopela nella regione di Kayes, dichiarava di essere di etnia kassonkè e di religione musulmana. Raccontava che, con la madre ed il fratello maggiore, lavorava l'orto di famiglia e che un gruppo di pastori, di etnia fula, aveva lasciato il bestiame a pascolare nell'orto distruggendolo. Dopo averli invitati ad andarsene una prima volta, nel secondo accesso il fratello del richiedente aveva cercato di cacciarli con un bastone. Anche il richiedente era accorso, e ne era nato uno scontro tra i due gruppi di diversa etnia: il richiedente aveva rotto il braccio ad un pastore mentre suo fratello era stato ferito con un coltello. Il Litigio era continuato anche in ospedale dove erano stati portati.

Lo zio del richiedente, Capo villaggio, aveva cercato di appacificare i due gruppi ma i fula avevano sporto denuncia contro la famiglia del richiedente, la quale era stata convocata in caserma. La notte prima, perciò, temendo di essere arrestato, il richiedente decideva di lasciare il Paese.

7. Con l'appello si contesta che la situazione socio – politica del Mali sia quella rappresentata dal Giudice di prime cure, ritenendo, a converso che sia tale da costituire il presupposto per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Appare utile, al riguardo, illustrare in sintesi le condizioni generali, politiche, economiche e sociali del Mali, Paese di origine dell'appellato.

Situazione socio politica del Mali

Sul sito del CSM che fornisce informazioni aggiornate provenienti dal Ministero dell'Interno, per il Mali risulta che:

"Sul sito della *Fondazione Missioni Consolata Onlus*13, che opera attivamente nel Mali, nell'articolo "Mali: il conflitto nel paese saheliano cambia velocità", del 1 giugno 2017, pubblicato nella omonima rivista online[1], viene riferito quanto segue:

"[...] „A partire da metà 2016 abbiamo visto un cambio di velocità nel conflitto", ci dice la nostra fonte che chiede l'anonimato, "undici gruppi sono usciti dalle coalizioni firmatarie, in dissenso con l'Accordo di pace di Algeri del giugno 2015, ritornando nella lotta armata". "Un altro elemento fondamentale è l'estensione del conflitto nel centro del paese, la regione di Mopti. Questa zona è sempre stata legata al governo, molto più del Nord, ma adesso lo stato sembra averne perso il controllo". In effetti "si è partiti con la guerra a Nord, ma andando di questo passo non si può escludere che tra qualche tempo il conflitto interesserà anche il Sud, quindi tutto il paese", rivela un'altra fonte locale.

Un osservatore maliano con base a Gao ci conferma: "La crisi sta prendendo un'altra dimensione, molto più preoccupante. Prima si trattava di gruppi armati ribelli che combattevano contro lo stato centrale, adesso sta diventando un conflitto con caratteristiche comunitarie, ovvero comunità etniche diverse che si affrontano".

[...]

Altra questione importante dell'ultimo anno è l'estensione del conflitto alla regione centrale del paese. Qui i gruppi ribelli sono a base etnica Peulh, popolazioni di allevatori nomadi che vivono in tutto il Sahel. In questa zona il predicatore radicalizzato Amadou Koufa (o Hamadou Kouffa) ha costituito il gruppo armato jihadista Fronte di Liberazione di Macina (Flm, dal nome di un antico regno di questa zona), ora noto come Ansar Dine in Macina*.

[...]

[1] Fondazione Missioni Consolata Onlus - „Mali: il conflitto nel paese saheliano cambia velocità", 1 giugno 2017, available at http://www.rivistamissioniconsolata.it/2017/06/01/mali-conflitto-nel-paese-saheliano-cambia-velocita

Anche nel centro si assiste a un'aggravante a sfondo etnico. I militari dell'esercito regolare, le Fama (Forze armate maliane), mandano a fare i lavori sporchi i Dozo, cacciatori di etnia bambara (maggioritaria nel Sud del paese). Questi, sono tradizionalmente nemici degli allevatori Peulh e, coperti dal clima di impunità, hanno cominciato ad ammazzare civili di quell'etnia senza farsi troppe domande. Inoltre è stato osservato che la Fama e la polizia arrestano quasi esclusivamente Peulh e mai Bambara. Il conflitto comunitario sta quindi andando verso uno scontro tra milizie organizzate a base etnica.

"La gente nel centro non è coinvolta nell'accordo di pace, che interessava solo i gruppi del Nord, per cui non beneficia dei dividendi della pace (come le indennità pagate alla smobilitazione, ndr). E si sentono ora abbandonati dal governo di Bamako". Tutti questi elementi stanno dando una deriva etnica al conflitto.

„Assistiamo a un cambiamento nella società maliana. Il tessuto sociale si sta strappando. Si è passati dal multiculturalismo alla contrapposizione etnico-culturale. Ad esempio sono saltati i meccanismi sociali di risoluzione dei conflitti. E questo è gravissimo", commenta la nostra fonte. „Inoltre l'occupazione di queste zone da parte dei jihadisti è inquietante, ed è aggravata dal fatto che il governo non la riconosce per non dover ammettere un suo fallimento".

[...]

Un ulteriore elemento di preoccupazione è la comparsa ufficiale, sempre nell'estate 2016, del Daesh nel Sahel. Si tratta del Mujao* che proclama la propria affiliazione e si fa chiamare Stato Islamico nel Grande Sahara. Con a capo Adnane Abou Walid Al-Saharwi, sarebbe per ora ad Est, nella zona di Menaka. "Il Daesh si sta ormai installando nella regione, e questo vuol dire che vedremo dei grossi cambiamenti nei prossimi 12-18 mesi".

[...]

Un tuareg che occupa una posizione importante in una Ong condivide la sua preoccupazione: "I problemi del Mali stanno prendendo dimensioni sempre più serie. L'aggravarsi dei conflitti etnici, i gruppi islamisti che hanno più terreno. La situazione è fuori da ogni controllo ed è difficile essere ottimisti per il futuro del Mali".[...]"

Lo stesso autore dell'articolo, Marco Bello, riporta anche il contenuto dell'incontro avuto con l'"abbé Timothèe Diallo nel corso del quale vengono indicati, come problemi fondamentali del paese, la mancanza di autorità da parte dello Stato dal 2012, che provoca la continua formazione di gruppi ribelli, anche su base etnica; l'abbandono da parte dello Stato del Nord e ultimamente anche delle regioni centrali e di Bamako; l'evoluzione dei problemi tra Bambara e Peulh da una scala tradizionale di disordini tra allevatori e coltivatori a una dimensione di vera e propria guerra."

Inoltre, dalle altre fonti disponibili risulta che:

A. AMNESTY INTERNATIONAL 2017-18[2]

A dicembre 2017, l'assemblea nazionale ha adottato un progetto di legge per la protezione dei difensori dei diritti umani. Il governo ha rinviato la revisione della costituzione dopo che erano scoppiate proteste. È stata posticipata la piena applicazione dell'accordo di pace di Algeri del 2015. Nella regione di Gao, sono iniziate sotto l'egida del meccanismo di coordinamento, le operazioni condotte congiuntamente dall'esercito del Mali e da alcuni gruppi armati.

Vaglio internazionale

L'esperto indipendente delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Mali e la Missione di stabilizzazione integrata multidimensionale delle Nazioni Unite in Mali (Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali – Mi¬nusma) hanno espresso le loro preoccupazioni per le gravi minacce alla sicurezza nelle regioni settentrionali e centrali del paese, che esponevano i civili a gravi rischi e ostacolavano il loro accesso ai servizi sociali basilari. Durante l'anno, la Minusma ha documentato 252 casi di violazioni dei diritti umani, compresi 21 episodi di esecuzione extragiudiziale e uccisione deliberata e arbitraria, 12 casi di sparizione forzata e altri 31 di tortura e altri maltrattamenti.

Le autorità francesi hanno aperto un'inchiesta sulla morte di un bambino durante l'operazione "Barkhane", condotta a novembre 2016, in cui erano coinvolte truppe francesi. A fine 2017 non erano stati resi pubblici i risultati dell'indagine. A dicembre, il portavoce dell'esercito francese ha dichiarato che l'inchiesta interna non aveva fatto emergere responsabilità individuali o collettive.

[2] https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-annuale-2017-2018

VIOLAZIONI DA PARTE DI GRUPPI ARMATI NELLA REPUBBLICA DEL MALI

Si sono intensificati durante l'anno gli attacchi nelle regioni centrali di Mopti e Ségou. L'aumento della presenza dei gruppi armati e del reclutamento su base locale ha inasprito le tensioni tra i vari gruppi etnici. A febbraio, 20 persone sono state uccise e altre 18 sono rimaste ferite, quando assalitori non identificati hanno attaccato membri della comunità fulani. L'aggressione faceva seguito all'uccisione di un noto oppositore delle influenze integraliste nella regione di Ségou.

Tra gennaio e settembre, la Minusma ha registrato almeno 155 attacchi contro le proprie truppe di peacekeeping, le forze di sicurezza maliane e i soldati francesi coinvolti nell'operazione "Barkhane". Durante tutto l'anno, oltre 30 tra dipendenti e collaboratori vari della Minusma, compresi civili e contractor, sono stati vittime di attentati compiuti da gruppi armati, la maggior parte dei quali è stata rivendicata dal Gruppo di supporto all'Islam e ai musulmani (Groupe de soutien à l'Islam et aux musulmans). Tra le vittime c'erano anche otto bambini.

A giugno, cinque persone sono state uccise e altre 10 sono rimaste ferite durante un assalto compiuto da un gruppo armato contro un hotel, alla periferia della capitale Bamako.

A luglio, uomini armati hanno percosso 10 donne che partecipavano a una festa di matrimonio. Ad agosto, 12 donne che non indossavano il velo sono state fustigate a Mopti.

A fine anno, almeno otto persone rimanevano in ostaggio dei gruppi armati dopo essere state rapite, nell'arco degli ultimi tre anni, in Mali, Burkina Faso e Niger. Tra gli otto c'erano tre donne, Beatrice Stockly, una missionaria svizzera, Gloria Cecilia Agoti Narvaez, una missionaria colombiana, e Sophie Petronin (francese), oltre a Julian Ghergut (rumeno), Jeffery Woundke (statunitense), Ken Eliott (australiano) e i cittadini maliani Mamadou Diawara e Soungalo.

DETENZIONE NELLA REPUBBLICA DEL MALI

I penitenziari del paese sono rimasti sovraffollati e caratterizzati da condizioni di vita deplorevoli. A fine anno, il carcere principale di Bamako, costruito per una capacità massima di 400 detenuti, ne ospitava 1.947. Di questi, 581 stavano scontando una condanna, mentre gli altri 1.366 erano ancora in attesa di essere processati. Ai detenuti arrestati dal 2013 per accuse di terrorismo non era consentito di uscire

dalle celle, in cui erano tenuti stipati senza adeguata ventilazione, neppure per fare esercizio fisico.

Sono inoltre proseguite le detenzioni presso una struttura di detenzione non ufficiale, conosciuta come "sicurezza di stato".

IMPUNITÀ NELLA REPUBBLICA DEL MALI

Gli sforzi per combattere l'impunità hanno vacillato, in quanto alcuni procedimenti giudiziari d'alto profilo, relativi ad abusi compiuti nel nord del Mali durante il periodo dell'occupazione tra il 2012 e il 2013, non hanno fatto progressi significativi. L'accordo di pace del 2015, che raccomandava la creazione di una commissione internazionale d'inchiesta per indagare sui crimini di diritto internazionale, compresi crimini di guerra, crimini contro l'umanità e violazioni dei diritti umani, a fine anno non era stato ancora implementato.

Ad agosto, l'ex capo dell'unità di polizia del Movimento per l'unicità e la jihad in Africa Occidentale (Mouvement pour l'unicité et le jihad en Afrique de l'Ouest), Aliou Mahamane Touré, è stato giudicato colpevole di "violazione della sicurezza interna, possesso illegale di armi da guerra, associazione a delinquere e aggressione aggravata" dalla Corte d'assise di Bamako, che lo ha condannato a 10 anni di carcere.

Il processo del generale Amadou Haya Sanogo, in relazione al rapimento e all'omicidio di 21 soldati ad aprile 2012, non era ancora cominciato, dopo che a dicembre 2016 ne era stato deciso il rinvio. L'aggiornamento delle udienze era stato disposto in seguito a una sentenza che aveva dichiarato inammissibili i test del Dna,

B. WORLD REPORT 2018 Human Rights Watch[3]

Il rapporto evidenzia che:

Lo stato di insicurezza è peggiorato da quando gruppi armati islamici alleati ad Al-Qaeda hanno drammaticamente aumentato i loro attacchi alle forze governative e alle forze di pace delle Nazioni Unite. Il processo di pace previsto per porre fine alla crisi politico-militare 2012-2013 si è bloccato nel 2017. Le forze governative hanno condotto operazioni di controterrorismo che hanno provocato arresti arbitrari, esecuzioni sommarie, torture e maltrattamenti.

[3] https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/mali

Nel nord, il processo di disarmo prosegue a rilento ed il governo ha compiuto progressi inadeguati circa il ripristino dell'autorità statale. Ciò ha aumentato il vuoto di legge e di sicurezza, facilitando il brigantaggio dilagante ed il fenomeno migratorio. Nel Mali centrale, la presenza di gruppi armati islamici e l'intimidazione della popolazione sono aumentati costantemente durante l'anno, causando numerosi e gravi abusi tra cui esecuzioni sommarie di funzionari locali e presunti informatori del governo.

La violenza nel centro e nel nord del paese ha lasciato decine di morti, migliaia di sfollati, ed è stata sfruttata da gruppi di vigilanti per raccogliere reclute. Banditismo e attacchi hanno minato la fornitura di assistenza sanitaria di base, istruzione e assistenza umanitaria.

Alcuni sforzi sono stati compiuti per garantire giustizia alle vittime di abusi commessi durante il conflitto armato 2012-2013, ma la magistratura era riluttante a indagare sugli abusi in corso da parte delle forze armate. Le istituzioni dello stato di diritto sono rimaste deboli e la corruzione è endemica, impedendo ulteriormente l'accesso dei malesi all'assistenza sanitaria di base e all'istruzione.

La diffusione di attacchi militari dal nord al Mali centrale e oltre confine in Burkina Faso e Niger ha scatenato un aumento dell'impegno diplomatico e militare da parte della comunità internazionale, portando a un regime di sanzioni delle Nazioni Unite e alla creazione di una forza militare contro il terrorismo a cinque nazioni, il G5 Sahel Joint Force.

Abusi da parte delle forze di sicurezza dello Stato

Le forze governative hanno preso provvedimenti per proteggere i civili pattugliando e intervenendo per fermare scontri nelle città, ma le operazioni militari per contrastare la crescente presenza di gruppi armati islamici hanno provocato gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, incluse uccisioni extragiudiziali, sparizioni forzate, torture e arbitrarietà arresto.

Durante il 2017, i soldati avrebbero ucciso e seppellito almeno 15 sospetti in tombe comuni, mentre oltre 25 sono stati sottoposti a sparizione forzata. Decine di altri sospetti sono stati sottoposti a gravi maltrattamenti durante gli interrogatori.

Numerosi uomini e alcuni bambini accusati di crimini contro lo Stato e reati legati al terrorismo sono stati arrestati dall'agenzia di intelligence nazionale senza rispettare

il giusto processo. Alcuni membri delle forze di sicurezza sono stati implicati anche in atti di estorsione, bustarelle e furti, anche da parte di detenuti.

I militari hanno fatto pochi sforzi per tenere conto dei soldati o dei miliziani implicati negli abusi. Tuttavia, hanno preso provvedimenti per assicurare la presenza della polizia militare - responsabile per il rispetto del diritto internazionale umanitario - durante le operazioni militari e, in ottobre, ha promesso un'indagine interna sui presunti abusi delle loro forze nel centro del Mali.

Responsabilità per gli abusi

Il Ministero della Giustizia ha provveduto a migliorare il proprio sistema di gestione dei casi e, alla fine di dicembre 2016, ha istituito una cellula speciale per le indagini per far fronte a reati gravi, annessa all'Unità giudiziaria specializzata in materia di terrorismo e criminalità organizzata transnazionale. Alla fine dell'anno, l'attuazione della decisione non era andata avanti.

La condanna di agosto di Aliou Mahamane Touré, ex capo della polizia islamica di Gao per crimini contro lo stato, indica i progressi verso la ricerca delle responsabilità. Il processo contro l'ex leader del colpo di stato Gen. Amadou Haya Sanogo e altri 17 membri dei servizi di sicurezza del Mali per l'omicidio del 2012 di 21 soldati di elite "Red Beret" è stato sospeso a dicembre 2016.

Le autorità giudiziarie non hanno aperto indagini sulle violazioni in corso contro i civili da parte delle forze di sicurezza e hanno fatto pochi progressi nell'assicurare giustizia per le vittime delle violenze commesse durante il conflitto armato del Mali 2012-2013.

Giustizia e quadro legale per i diritti umani

La magistratura maliana era afflitta da negligenza e cattiva gestione e l'insicurezza ha portato molti membri del personale giudiziario ad abbandonare i loro incarichi nel nord e nel centro del Mali. A causa dell'incapacità dei tribunali di processare adeguatamente i casi, centinaia di detenuti sono stati trattenuti in detenzione preventiva estesa. Tuttavia, sono stati fatti alcuni sforzi per riabilitare e migliorare le condizioni carcerarie.

A marzo, sotto la pressione dei donatori internazionali, il governo ha istituito l'Ufficio centrale per la lotta contro l'arricchimento illegale, incaricato dalla legge del 2016 di coordinare gli sforzi contro la corruzione.

Ad aprile, un nuovo Ministero per i diritti umani e la riforma dello Stato è stato creato con un decreto presidenziale per sovrintendere alle attività relative allo stato di diritto e alla giustizia transizionale. Tuttavia, il ministro era riluttante a indagare o denunciare violazioni da parte del personale delle forze di sicurezza.

Ad aprile e ottobre, l'Assemblea nazionale ha prorogato lo stato di emergenza, dichiarato per la prima volta nel 2015. Il processo di revisione costituzionale si è arrestato tra le proteste dei partiti di opposizione e della società civile secondo cui il processo era stato dirottato dal Governo e questo ha proposto di aumentare i poteri esecutivi.

Key International Actors

Il Mali è rimasto una priorità politica per la Francia, che, insieme agli Stati Uniti, ha preso il comando delle questioni militari. L'Unione europea ha guidato la riforma del settore della formazione e della sicurezza e l'ONU ha guidato lo stato di diritto e la stabilità politica. Questi attori erano in gran parte riluttanti a richiedere pubblicamente indagini su passate e continue violazioni del governo.

Gli attori regionali hanno agito per combattere la diffusione della militanza islamista nel Sahel. A gennaio, Mali, Burkina Faso e Niger hanno istituito una task force congiunta per combattere la crescente insicurezza lungo i loro confini condivisi.

A luglio, Mali, Mauritania, Burkina Faso, Niger e Ciad hanno lanciato la forza militare multinazionale antiterrorismo del G5 Sahel. La creazione del G5 Sahel è stata approvata dall'Unione africana e accolta dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. L'UE ha promesso $ 56 milioni, $ 60 milioni e Arabia Saudita $ 100 milioni a sostegno del G5-Sahel.

MINUSMA ha contribuito significativamente all'addestramento delle forze governative e dei membri della magistratura. Mentre le forze armate hanno aumentato le pattuglie, MINUSMA ha lottato per attuare il suo più robusto mandato per la protezione civile del 2016, in gran parte a causa della persistente mancanza di attrezzature e risorse.

L'operazione Barkhane, l'operazione anti-terrorismo regionale di 4.000 uomini francesi, ha condotto numerose operazioni in Mali. La missione di addestramento dell'UE in Mali (EUTM) e la missione di rafforzamento delle capacità dell'UE (EUCAP)

hanno continuato a formare l'esercito maliano, la guardia nazionale, la gendarmeria e le forze di polizia.

La situazione in Mali è rimasta sotto inchiesta dalla Corte penale internazionale (ICC) dal 2012. Ad agosto, il tribunale ha ordinato all'ex leader di Ansar Dine Ahmad Al Faqi Al Mahdi di pagare 3,2 milioni di dollari USA in risarcimento dopo la sua condanna del 2016 per il suo ruolo nel 2012 distruzione di monumenti storici e religiosi a Timbuktu. Il procuratore della CPI Fatou Bensouda ha visitato il Mali in ottobre. Le indagini sono in corso ma limitate a causa della precaria situazione di sicurezza.

L'ONU, l'UE, i Paesi Bassi, la Svizzera e il Canada hanno preso l'iniziativa nei programmi per sostenere il settore della giustizia e affrontare la corruzione. Gli Stati Uniti hanno sostenuto la riforma della giustizia militare.

A marzo, il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha rinnovato il mandato dell'esperto indipendente sul Mali e ha deciso di tenere una discussione con l'esperto indipendente e i rappresentanti del governo nel marzo 2018 per concentrarsi sulla giustizia e la riconciliazione.

A settembre, la risoluzione 2374 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha imposto il blocco dei beni e il divieto di viaggio a coloro che ostacolano l'accordo di pace del 2015, commettono violazioni dei diritti umani, reclutano bambini soldato, ostacolano la consegna degli aiuti o conducono attacchi contro membri della pace e altro personale delle Nazioni Unite. Le sanzioni saranno monitorate da un gruppo di esperti.

C. UNHCR Report 2018[4]

L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) è seriamente preoccupato per il picco di violenza tra le comunità nel Mali centrale che, nelle ultime settimane, ha costretto circa 3.000 persone a rifugiarsi nel vicino Burkina Faso.

Decine di persone sono state uccise negli scontri tra le comunità Dogon e Peul da febbraio; sono state distrutte case e altre proprietà, principalmente nell'area di Koro, nella regione centrale di Mopti.

[4] https://www.unhcr.it/news/aggiornamenti

Tra metà febbraio e inizio aprile le violenze hanno costretto 3.000 persone a fuggire attraverso il confine per raggiungere la regione nord del Burkina Faso. I nuovi arrivati si vanno ad aggiungere ai circa 24.000 rifugiati maliani che hanno trovato rifugio in Burkina Faso dall'inizio del conflitto in Mali nel 2012.

Con l'aumento della violenza estremista e intercomunitaria, l'UNHCR ora teme un incremento dei movimenti migratori e dei bisogni umanitari.

Tra i nuovi arrivati in Burkina Faso ci sono 2.000 cittadini maliani e 1.000 burkinabé, che vivono in Mali da molti anni. Molti temono di spostarsi lungo le strade, per paura di essere rapiti e uccisi, e dunque arrivano attraversando frontiere non ufficiali, a piedi o su veicoli leggeri.

Il nuovo esodo di persone si aggiunge alle sfide già affrontate dalle persone nella regione. L'insicurezza alimentare è elevata a causa della mancanza di pioggia che ha un impatto negativo sulle colture. Anche le strutture sanitarie sono allo stremo, e mancano medicinali e personale.

Ospitati da amici o parenti, i nuovi arrivati soggiornano in zone difficili da raggiungere. L'UNHCR li sta invitando a trasferirsi in un campo più lontano dal confine, dove possono registrarsi e avere accesso ai servizi sociali di base.

Ciò consentirebbe anche una migliore protezione, poiché l'insicurezza nel nord del Burkina Faso sta aumentando, con ricorrenti atti di banditismo e violenza nelle aree che ospitano i rifugiati maliani. I rifugiati non hanno opportunità di lavoro e di ottenere un'indipendenza e i genitori hanno paura di mandare i propri figli a scuola.

D. CONCLUSIONI

La situazione socio – politica in Mali è tuttora caratterizzata da estrema instabilità. Se da un lato il processo di pace ha posto le basi per una auspicabile ripresa della convivenza civile, dall'altro tutti gli evidenziati elementi sanciscono che la diffusione di gruppi di natura terrorista e le tensioni politiche ed etniche hanno esacerbato il conflitto e addirittura reso il clima ancora più instabile ed insicuro, e ciò non solo nel nord del Paese, ma nelle regioni del centro e nella capitale Bamako, con un ancor più preoccupante fenomeno di interrelazione fra gruppi di matrice terroristica e criminalità comune che si è estesa all'intera area del Sahel e dell'Africa Occidentale.

8. Alla stregua di tanto, è fondato il motivo di appello che lamenta il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria.

Ai sensi dell'art. 2, lett. g) ed h) del D. Lgs. 251/2007 la protezione sussidiaria spetta al cittadino di un Paese non appartenente all'Unione Europea o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, e per il quale tuttavia sussistano fondati motivi per ritenere che, se il richiedente tornasse nel Paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno.

Per danno grave (art. 14) deve intendersi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza 30 gennaio 2014, Diakité v. Commissairegénéralauxréfugiés et auxapatrides, C-285/12, ha affermato che *l'articolo 15, lettera c), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che* ***si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno****, ai fini dell'applicazione di tale disposizione,* ***quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro****, senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione*;

b) che la stessa CGUE, con la sentenza 17 febbraio 2009, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, C-465/07, ha affermato che *l'art. 15, lett. c), della direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, in combinato disposto con l'art. 2, lett. e), della stessa direttiva, deve essere interpretato nel senso che:*

– *l'esistenza di una* ***minaccia grave e individuale alla vita o alla persona*** *del richiedente la protezione sussidiaria* ***non è subordinata alla condizione che***

quest'ultimo fornisca la prova di essere specifico oggetto di minaccia a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale;

– *l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale,* ***provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti cui sia stata presentata una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali venga deferita una decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia.***

Da tali pronunce si ricava, quindi:

a) che deve essere accertata l'esistenza di un ***conflitto armato interno quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro,***

b) che, nel caso di conflitto, la minaccia grave ed individuale alla persona sussiste senza che sia necessario provare che tale minaccia sia diretta e specifica alla persona per motivi che attengono alla sua situazione personale;

c) che il grado di violenza indiscriminata del conflitto può essere assunto a prova della minaccia, in via eccezionale, quando raggiunga tale livello da far ragionevolmente ritenere che se il civile rientri nel suo paese o nella zona interessa, per la sua sola presenza, è concreto il rischio di subire tale minaccia[5].

---

[5] Secondo il Manuale EASO "Articolo 15, lettera c), della direttiva «qualifiche» (2011/95/UE) Un'analisi giuridica", *dall'analisi della CGUE nella sentenza Elgafaji è chiaro che* ***l'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova di essere specifico oggetto di minaccia a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale****. Si può ritenere che un richiedente corra il rischio generale di subire tale minaccia se, in via eccezionale, il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso raggiunge un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile correrebbe, per la sua sola presenza nella zona o nella regione pertinenti, un rischio effettivo di subire tale minaccia. In altre parole,* ***l'«individualizzazione» necessaria per dimostrare che la minaccia è «individuale» può essere conseguita attraverso i fattori di «rischio specifico» che dipendono dalle caratteristiche o dalle circostanze particolari di una persona o attraverso i fattori di «rischio generale» derivanti da una situazione eccezionale di un livello di violenza molto elevato.***

***

9. La giurisprudenza di legittimità (uniformandosi alla giurisprudenza della CGUE, sentenza 17 febbraio 2009 nel procedimento C-465/07, Elgafajiha) affermato che *in tema di protezione internazionale sussidiaria, il requisito della* ***individualità*** *della minaccia grave alla vita o alla persona di cui all'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007 non è subordinato, in conformità alle indicazioni della Corte di Giustizia UE (sentenza 17 febbraio 2009, in C-465/07), vincolante per il giudice di merito, alla condizione che il richiedente «fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale», in quanto la sua esistenza può desumersi anche dal grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, da cui dedurre che il rientro nel Paese d'origine determinerebbe un rischio concreto per la vita del richiedente (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, secondo cui il requisito della individualità della minaccia doveva essere ritenuto recessivo soltanto in presenza di una situazione generalizzata e conclamata di violenza indiscriminata e di conflitto armato)* (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16202 del 30/07/2015, Rv. 636614).

In altri termini, la minaccia grave alla vita o alla persona *può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali viene deferita una decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenta sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire detta minaccia*[6].

[6] Occorre notare che, sempre secondo il Manuale EASO citato, né la direttiva «qualifiche» né la CGUE nelle sue decisioni hanno definito i termini «vita o persona»: due valori molto importanti di un civile che sono oggetto di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Confrontando l'articolo 15, lettere a) e b), che indica un tipo particolare di danno, con l'articolo 15, lettera c), è ovvio che il danno definito da quest'ultimo riguarda il **rischio di un danno più generale**. I danni che un richiedente potrebbe subire non si limitano a quelli fisici, ma possono essere anche psicologici o mentali. I danni potrebbero derivare anche da forme indirette di violenza, quali l'intimidazione, il ricatto, il pignoramento, i saccheggi nelle abitazioni e nelle imprese, i posti di controllo e i rapimenti, che colpiscono la «persona» di un civile... Resta aperta la questione se la minaccia «alla vita o alla persona» sia limitata a un rischio effettivo di subire danni che viola diritti inderogabili o se si estende a importanti violazioni di diritti condizionati di un richiedente.

Alla luce di tanto, la descritta situazione di conflitto armato interno, diffuso maggiormente nel nord e nel centro del Mali ma che interessa tutto il paese, è da considerare tale da generare una situazione di violenza indiscriminata, di fronte alla quale recede l'elemento della specifica *situazione personale.*

Il ricorrente ha allegato, a tal proposito, precipuamente la situazione di conflitto armato che interessa il suo Paese di origine e che lo espone a minaccia grave, in ragione del denunciato conflitto etnico che trova un riscontro oggettivo nelle riportate COI, con conseguente pericolo di danno.

***

10. Quanto alla credibilità del ricorrente, questa Corte osserva (in aderenza alle regole in tema di procedura per la determinazione dello status di rifugiato fissate nel *Handbook and Guidelines on Procedures and Criteria for determining Refugee Status* pubblicato dall'UNHCR a dicembre 2011), che il richiedente ha fatto ogni ragionevole sforzo per convalidare il suo racconto; che il suo racconto può essere riscontrato per quanto affermato in precedenza, in relazione alla situazione generale del paese di origine; che occorre pur sempre tener conto della circostanza che *è difficilmente possibile per un rifugiato "provare" ogni parte del suo caso e, quindi, che se ciò costituisse un requisito la maggioranza dei rifugiati non sarebbe riconosciuta come tale*, per cui *è frequente la necessità di concedere al richiedente il beneficio del dubbio.*

Tale beneficio deve essere riconosciuto giacché *tutte le prove disponibili sono state ottenute e controllate e l'ufficio è soddisfatto in ordine alla generale credibilità del richiedente* alla luce delle sue dichiarazioni *coerenti, plausibili, e non contraddittorie con i fatti generalmente conosciuti*[7].

---

[7] After the applicant has made a genuine effort to substantiate his story there may still be a lack of evidence for some of his statements. As explained above (paragraph 196), it is hardly possible for a refugee to "prove" every part of his case and, indeed, if this were a requirement the majority of refugees would not be recognized. It is therefore frequently necessary to give the applicant the benefit of the doubt. 204. The benefit of the doubt should, however, only be given when all available evidence has been obtained and checked and when the examiner is satisfied as to the applicant's general credibility. The applicant's statements must be coherent and plausible, and must not run counter to generally known facts.

HANDBOOK AND GUIDELINES ON PROCEDURES AND CRITERIA FOR DETERMINING REFUGEE STATUS, par. 202 - 203

Inoltre, l'art. 3 comma 5 del D. Lgs. 251/2007 stabilisce che *qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile. Nel valutare l'attendibilità del minore, si tiene conto anche del suo grado di maturità e di sviluppo personale.*

Questa Corte osserva, a tal proposito, che le dichiarazioni rese dal ricorrente appaiono coerenti e plausibili, giacché dinanzi alla Commissione egli ha affermato di essere stato costretto ad abbandonare il paese d'origine a causa della situazione di conflitto tra due etnie che ha determinato una generale situazione di pericolo con conseguente, grave minaccia ai suoi danni stante il contesto in cui si inserisce.

Sotto il profilo della tempestività, emerge che il richiedente abbia avanzato immediata richiesta dopo il suo ingresso in Italia.

Gli unici riscontri effettuati riguardano la situazione generale del Paese d'origine e sotto tale profilo il racconto può essere considerato attendibile.

***

11. Le spese del presente grado di giudizio rimangono integralmente compensate fra le parti, considerando: a) che la domanda principale di riconoscimento del diritto di asilo politico ex art.11 D.lgs. n.251/07 sia stata respinta e che in questa sede sia stata accolta soltanto la domanda azionata in subordinata ed intesa al riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria; b) che, ad avviso della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.civ. Sez. U, Sentenza n. 27310 del 17/11/2008), in tema di accertamento del diritto ad ottenere una misura di protezione internazionale, il giudice deve svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla

possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria, sicché "deve ravvisarsi un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello "status" di rifugiato e una maggiore ampiezza dei suoi poteri istruttori officiosi, peraltro derivanti anche dall'adozione del rito camerale, applicabile in questi procedimenti"; c) che, quindi, sia rimessa all'iniziativa del giudice l'acquisizione del materiale probatorio attingendo le opportune informazioni e recuperando la necessarie documentazione da fonti individuate dallo stesso giudice, così sopperendo ad eventuali inerzie palesate o difficoltà incontrate dalle parti nell'accesso ai dati ed ai documenti da valorizzare in funzione delle rispettive posizioni processuali; d) che, proprio in ragione della natura dell'accertamento da operarsi nel giudizio, sia le informazioni utili ai fini della decisione, sia le fonti da cui attingere le stesse siano soggette a continue e imprevedibili modificazioni ed aggiornamenti, con la conseguenza che l'esito del giudizio dipenda, in definitiva, piuttosto che dalla diligenza e dall'attività delle parti, da fattori da queste ultime non controllabili a priori e mutevoli nel corso del processo, al pari degli orientamenti della giurisprudenza rispetto alle questioni qualificanti la fattispecie, spesso connotate dal carattere della novità.

***

12. Ai sensi dell'art. 83, comma 3 bis, del DPR 115/2002, è pronunciato separato decreto di pagamento per l'onorario e le spese spettanti al difensore del richiedente, ammesso a patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [redacted] nei confronti del **MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del Ministro in carica, e della **COMMISSIONE TERRIRORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CROTONE**, in persona del legale rappresentante pro tempore, , avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. resa dal Tribunale di POTENZA non numerata del 4 agosto 2017, così dispone in riforma dell'impugnata ordinanza:

a) accoglie l'appello e per l'effetto riconosce a [redacted] la protezione sussidiaria;

b) compensa integralmente fra le parti le spese di lite.

Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio del 12 giugno 2018.

Il Cons. estensore

dott.ssa Lucia Iodice

Il Presidente

dott. Ettore Luigi Nesti

Depositato in Cancelleria il 27 GIU. 2018

Il Direttore di Sezione di Cancelleria

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO